

Cremazione e medicine legale / Giuseppe Colombo.

Contributors

Colombo, Giuseppe.
Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

[Milano] : [Tip. Pietro Agnelli], [1881]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/qnspfye7>

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

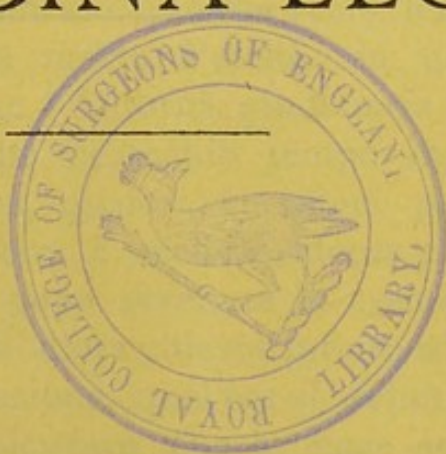




3
DOTT. GIUSEPPE COLOMBO

From the Author

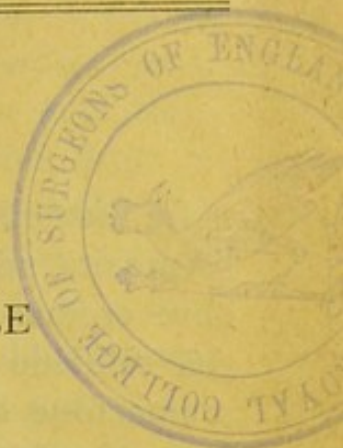
CREMAZIONE
E MEDICINA LEGALE



From the Section

Estratto dalla GAZZETTA DEGLI OSPITALI — Anno II. — N.º 8. 1881

CREMAZIONE E MEDICINA LEGALE



Fino dai primi anni in cui si andava proponendo la cremazione dei cadaveri, ho sempre stimato cosa assai difficile che si potesse comporre un regolamento generale, col quale venisse impedita in modo assoluto la cremazione di cadaveri d'individui sui quali fosse stato commesso qualche reato, tenuto occulto fino a qualche giorno dopo la morte. Poichè, in queste spiacevoli circostanze, se è facile che l'Autorità giudiziaria possa mediante un'esumazione, anche dopo parecchio tempo instituire ricerche assai importanti e decisive, qualora sia stata praticata soltanto la tumulazione del cadavere, è anche evidente che ogni indagine ulteriore sarebbe inutile, dopo avvenuta la cremazione.

Su questo punto, aveva allora chiesto informazioni ad un caldo propugnatore della cremazione, qual'era il defunto Prof. P. Gorini; questi infatti mi assicurava che la legge era perfettamente garantita, e che erano state prese tutte le più minute precauzioni per impedire che si avessero colla cremazione a distruggere le tracce del delitto. Credendo che così realmente stesse la cosa, sono rimasto davvero sorpreso nel vedere di recente in pratica come le precauzioni, già dette scrupolose, che si prendono dall'Autorità prima della cremazione siano, a mio parere, ben lungi dall'inspirare assoluta certezza che venga affatto esclusa nel defunto l'esistenza d'un reato.

Per questa ragione mi sono proposto di rivelare i miei dubbj, i miei timori e qualche utile proposta in argomento.

I.

Le attuali precauzioni o guarentigie che si prendono dall'Autorità per escludere i reati in genere in un cadavere che si deve cremare, a me sembrano insufficienti. E per vero, l'Autorità richiede che il medico, nell'attestato col quale permette la cremazione del cadavere, dichiarare che egli *ha rilevato con tutti i mezzi voluti dalla scienza* che il defunto è morto per la tale malattia, e che *è assolutamente escluso ogni sospetto che la morte possa essere conseguenza di reato qualsiasi*.

A tutta prima parrebbe che una dichiarazione redatta in termini così precisi avesse più che a bastare; ma a mio giudizio così non appare poichè, il valore e l'utilità di un articolo di legge non dipende tanto dalle frasi che lo compongono, quanto dalla possibile e completa sua applicazione pratica. E se ciò è vero, non esito a sostenere che una siffatta dichiarazione perentoria ed esplicita, in termini rigorosi, o è superflua od è, il più delle volte, impossibile.

Infatti è superflua, perchè già prima del permesso di cremazione il medico deve aver redatto l'attestato di morte, e qualora avesse avuto il benchè minimo sospetto che trattavasi di reato, egli avrebbe dovuto per legge presentare rapporto all'Autorità. A che adunque gli si chiede per la cremazione una seconda dichiarazione? Questa, oltre essere affatto inutile, parrebbe anzi lasciar supporre, che pei defunti che non devono essere cremati, si possa essere meno scrupolosi, e sia indifferente affermare la morte naturale anche allorquando esistesse qualche sospetto di reato. A me sembra adunque, che questa seconda dichiarazione fatta dal medico per la cremazione del cadavere, sebbene sia più dettagliata, pure non abbia maggior valore del semplice attestato di morte. E per verità, o il medico è in buona fede, e non si è accorto del delitto commesso per trarre a morte il suo paziente, ed allora dichiarerà che nulla osta alla cremazione del cadavere, alla stessa guisa che ne avrà già prima permesso il seppellimento, oppure il medico è correo, ed allora affermerà il falso nell'attestato di cremazione all'istesso modo che lo avrà già prima esposto in quello di tumulazione.

Ho anche soggiunto che il permesso che il medico dà per la cremazione, in termini assoluti e rigorosi, come richiederebbe il caso, non è possibile; e le ragioni anche qui sono parecchie. Anzitutto insisto perchè non si dimentichi il fatto, che dopo la cremazione non è più possibile istituire ricerca di qualche valore; coll'incenerimento invero si distruggono pressochè tutti i veleni, ed invano si affaticherebbe il Chimico o l'Istologo a cercare fra le ceneri di un cadavere cremato, anche quelle minime tracce decisive dell'avvenuto avvelenamento, tracce che si saprebbero trovare anche in mezzo a poche anse intestinali già alterate dalla putrefazione. Dopo la cremazione quindi i pentimenti e le correzioni tardive non possono più aver luogo, come dopo l'ingiusta esecuzione capitale d'un accusato; da qui la necessità di escludere con certezza assoluta l'esistenza di qualsiasi reato.

Ora, tenendo sempre presente questo fatto, piacemi citare che il medico deve dichiarare d'aver *rilevato con tutti i mezzi voluti dalla scienza*.

Ben si comprende che si è voluto con queste parole ricordare al medico l'importanza della sua dichiarazione. Ma, chi non vede che queste non sono altro che parole, le quali non aumentano di un sol punto il valore intrinseco, legale della dichiarazione? Se si pensa solo un istante alle controversie che sorgono di frequente davanti alle Assisie fra medici e chimici stimati, allorquando trattasi di constatare la presenza di veleni chimicamente ben noti in cadaveri sui quali ordinariamente si sono già eseguite parecchie e minuziose analisi chimiche e microscopiche: se si considerano i *mezzi voluti dalla scienza* che in questo genere di cose stanno a disposizione dei medici pratici anche studiosi, apparirà tosto che una dichiarazione così esplicita ed assoluta non è possibile.

È bensì vero che anche prima di concedere il seppellimento di un defunto, il medico dovrebbe assicurarsi con tutti i mezzi voluti dalla scienza che trattasi di morte reale e naturale: ma nessuno ignora che, in questo caso l'inganno o l'errore in cui il medico potrebbe cadere sarebbe poi facilmente corretto con una esumazione anche tardiva.

La dichiarazione pertanto che attualmente si richiede dal medico per concedere la cremazione, malgrado le frasi rigorose che

contiene, pure o non ha maggior valore del semplice attestato di morte, o non è possibile nei termini assoluti in cui dovrebbe essere redatta.

II.

Ma io vado più in là, ed a migliore dimostrazione del mio assunto dichiaro, che le esumazioni giuridiche state eseguite fino ai nostri giorni, attestano in modo evidente, non tanto l'incapacità di un solo medico a dichiarare con assoluta certezza escluso ogni reato nel suo paziente resosi defunto, quanto la necessità di essere scrupolosamente rigorosi, prima di permettere la distruzione di un cadavere. Ed infatti, per qual motivo si sono fatte tante esumazioni, parecchie delle quali hanno condotto a questo importantissimo risultato di aver fornito all'Autorità giudiziaria il vero e forse unico indizio per punire il reo? Certamente perchè al momento della morte nel maggior numero dei casi non si era neppure sospettato l'esistenza d'un reato, e quindi perchè i medici curanti avevano permesso il seppellimento dei cadaveri d'individui giudicati morti di malattia naturale, nel mentre erano stati o realmente uccisi o dopo parecchio tempo ne era sorto ragionevole sospetto. Ora, ognuno vede che in questi casi i medici curanti, come permisero la tumulazione, allo stesso modo avrebbero anche concessa la cremazione, colla quale si sarebbe coperto un grave delitto con un manto legale.

Si vuole che il medico dichiari che non *v'ha sospetto di reato*; questa frase veramente non è rigorosa poichè, anzitutto il reato può esistere, ed al momento della morte non esservene il benchè minimo sospetto, il quale per altro potrebbe sorgere con prove quasi certe solo alcuni mesi dopo; in secondo luogo, trattandosi di cadaveri che devono essere irreparabilmente distrutti, l'uomo dell'arte non solo dovrebbe dichiarare che non *v'ha sospetto di reato*, ma sarebbe in obbligo di affermare in modo assoluto che reato non esiste.

Ora, non è egli evidente che una dichiarazione così assoluta difficilmente la può fare anche quel medico che conoscesse da lungo tempo il suo paziente e lo avesse circondato di diligenti cure?

Chi non vede poi la necessità che la legge imponga che una

siffatta dichiarazione non abbia ad essere redatta da un solo medico?

E la ragione è evidente, poichè nella migliore evenienza di casi, un medico si può ingannare. Nè si creda che allorquando un medico coscienzioso e diligente non scopre un reato commesso a danno del suo paziente, lo si debba perciò incolpare di ignoranza, poichè è risaputo che anche medici dotti e studiosi possono essere facilmente tratti in inganno; e la storia ce ne offre moltissimi esempi.

Proviamoci infatti ad esaminare brevemente le circostanze che accompagnano i casi di veneficio. Tutti i medici conoscono le gravi difficoltà che in alcuni casi si presentano prima di porre il solo sospetto di veneficio; alcune difficoltà provengono dal modo disparato dei diversi organismi di risentire l'azione dei veleni; altre derivano da ciò che i sintomi che sarebbero riferibili ad alcuni veleni possono essere di fatto dipendenti da una preesistente malattia o da una complicazione nuovamente insorta; altre difficoltà ancora emergono dalle circostanze contradicenti il veneficio e che il reo sa opportunamente suscitare: altre infine sorgono dalla considerazione dei pericoli ai quali si esporrebbe il medico, nel caso di un falso od inutile sospetto. Ora, non si farà meraviglia, se per tali difficoltà è più volte accaduto che sia stata permessa la tumulazione dei cadaveri d'individui morti per avvelenamento, senza che se ne fosse concepito il sospetto.

Per meglio ravvisare la gravezza delle difficoltà ora accennate, e per vedere la necessità in cui si sono non di raro trovati i giudici di ordinare le esumazioni tardive di cadaveri, non si ha che a rileggere il prezioso lavoro che in argomento hanno pubblicato Orfila e Leseuer ⁽¹⁾.

All'osservazione prima si narra, che il cadavere di Celestino Veillet, per ordine dell'Autorità giudiziaria venne esumato 15 giorni dopo la morte, allo scopo di decidere se mai fosse stato avvelenato; che essendosi di fatto riscontrato il veneficio commesso con notevole quantità di acido arsenioso, due persone vennero perciò condannate a morte.

Nelle osservazioni 3^a e 4^a è data relazione delle esumazioni dei cadaveri di Fortier padre e figlia, eseguite l'una 9 mesi, l'al-

(1) Orfila e Leseuer: *Traité des exhumations juridiques*. Paris, 1831, T. II.

tra 3 mesi dopo il seppellimento; in ambedue si trovò l'avvenuto veneficio con solfuro giallo d'arsenico, e da tale reperto si pronunciò la condanna di Augusto Janvier.

Di leggieri si comprende, che i medici che avevano in questi casi permesso il seppellimento dei cadaveri degli avvelenati, si saranno facilmente scolpati davanti all'Autorità adducendo il fatto, che molti sintomi prodotti dai veleni ad arte amministrati si possono ragionevolmente attribuire alle ordinarie malattie. Malgrado le molte cautele adunque che si prendono dai medici e dall'Autorità per impedire il seppellimento dei cadaveri d'individui sui quali è stato commesso qualche delitto, pure, non di raro, tale inconveniente succede, come lo hanno parecchie volte dimostrato le esumazioni giudiziarie. Se a togliere tale inconveniente adunque non vale l'attestato di morte naturale, non lo varrà nemmeno il permesso di cremazione che non ha maggior valore di quello.

V'ha ancora di più, ed io pongo questo semplice ragionamento: se si tentava per lo passato di propinare il veleno ad un individuo, facendo in modo che il medico non avesse ad accorgersene, e si ardiva tentare anche di fronte al pericolo di venire scoperti con una esumazione praticata parecchi mesi dopo la morte, si può mai credere che questi tentativi non abbiano ad essere maggiori, ora che si sa che coll'incenerimento ne vien tolto ogni pericolo? Per vedere quanto sia facile nascondere impunemente colla cremazione un veneficio, non abbiamo che ad esaminare un probabile caso pratico. Un individuo contrae una piccola ferita; un parente che ne desidera ardentemente la morte, trae profitto da questa semplice occasione per avvelenarlo con stricnina, sapendo anche il volgo che a semplice ferita può tener dietro il tetano, e che la stricnina uccide con fenomeni tetanici. Il veleno infatti viene destramente somministrato, ed il tetano insorge; per l'aggravamento del male lo scellerato parente licenzia il primo medico-curante e ne chiama un altro nuovo, a suo giudizio più valente, ma in realtà affatto ignaro del male. Così raggiunge tre scopi; si mette al sicuro che il primo medico curante ed il nuovo chiamato abbiano a trovare qualche sintomo che riveli l'avvenuto veneficio, ed agli occhi del pubblico si mostra assai premuroso per il ricupero della salute del parente. In tal modo può ripetere l'inganno finchè il malato muore nelle brac-

cia di un ultimo curante che non ha potuto sentire che le ultime pulsazioni ed il rantolo dell'agonia, ed ha dovuto, per soprappiù, recitare parecchie parole di conforto all'*inconsolabile* superstite. Questi infatti chiede la cremazione del cadavere, affermando che a lui sarà di grande consolazione possederne le ceneri come prezioso ricordo; la cremazione invero si compie, perchè di veneficio sarebbe delitto sospettare, e così, dopo 48 ore la coscienza del reo è perfettamente tranquilla.

Per verità ripugna il solo pensare a queste eventualità, ma io sono pienamente convinto che la cremazione, permessa colle norme attuali, le rende facilmente possibili.

Ma, non sono soltanto le molteplici questioni dei venefici quelle che possono richiedere dettagliate notizie sulle alterazioni presentate dai cadaveri e quindi le esumazioni e le autopsie. La storia ci insegna che l'Autorità giudiziaria ebbe spesso bisogno di ulteriori e precise ricerche sui cadaveri già sepolti per decidere molte questioni relative alla causa della morte, alla identità delle persone, al sesso, ecc. Sotto questo rapporto sono tanto numerose e tanto disparate le ricerche assai importanti che all'Autorità possono occorrere anche molto tempo dopo il seppellimento dei cadaveri, che l'Autorità stessa forse non potrebbe trovare elementi sufficienti per un severo giudizio, anche nel caso fortunato che prima del seppellimento si fosse casualmente eseguita una minuziosa e dettagliata necroscopia per scopo puramente scientifico. Ora, di fronte a queste possibilità, è egli prudente permettere la cremazione e distruzione di un cadavere sulla semplice dichiarazione di un sol medico che non v'ha sospetto di reato? Che avverrebbe invero della cremazione, se un giorno un reo pentito avesse a confessare il commesso delitto?

Dalla considerazione delle gravi difficoltà e degli scarsi mezzi che sono a disposizione del medico pratico, credo avere ogni ragione per affermare che egli non può nella maggior parte dei casi fare una dichiarazione assoluta, certa, quale è quella che oggi gli è chiesta per la cremazione, la quale può quindi servire a nascondere gravi delitti. Gli splendidi e decisivi risultati ai quali spesso condussero le esumazioni, additano la necessità di essere molto rigorosi prima di permettere la cremazione. E dettate con indirizzo di severo rigore erano anche le leggi romane relative alla cremazione; esse infatti ingiungevano che non si

avesse a seppellire od a cremare un cadavere se non all'ottavo giorno dopo la morte; « *ubi ita septem dies in ædibus cadaver servatum, octavo efferebatur aut ad sepulturam, aut ad rogam* ⁽¹⁾; e ciò non solo, ma si ordinava che il cadavere prima dell'incenerimento avesse a subire l'amputazione di un dito ⁽²⁾. Io sono d'opinione che le cautele rigorose che venissero prese dall'Autorità prima della cremazione, non riusciranno mai eccessive; ed anzi a me sembra, che lo stesso medico-curante abbia sommo interesse, che autorevoli persone dell'arte giudichino il suo operato avanti la cremazione. E ciò per impedire o smentire le tardive e codarde insinuazioni dei maligni; per avere colleghi solidali nell'assicurare l'Autorità che la cremazione viene concessa dopo diligente esame del cadavere e con tutte quelle guarentigie che assicurino la perfetta osservanza delle leggi; per prevenire ed anticipatamente risolvere tutte le questioni che potessero sorgere in riguardo all'abilità di un operatore, alle indicazioni ed alle conseguenze d'una operazione susseguita da esito letale. Per questi casi, come chiaramente appare, l'intervento dell'Autorità giudiziaria, le perizie medico-legali tardive, le esumazioni sono richieste da circostanze gravi che rendonsi note solo parecchio tempo dopo la morte, e quindi dopochè si sarebbe con tutta legalità eseguita anche la cremazione. Un esempio molto istruttivo a questo riguardo lo trovo nella pregevole opera citata di Orfila all'osservazione 27^a che qui brevemente ricordo. La signora Hivet, d'anni 55, malgrado fosse da 9 anni affetta da emiplegia sinistra, pure si conservava in buone condizioni di nutrizione generale. Una sera dopo aver ben cenato, si coricò in stato di apparente buona salute; ma alla mattina susseguente, il marito recatosi a visitarla, trovò che era già cadavere, e che aveva perduto sangue dal naso e dalla bocca; stimò pertanto che sua moglie fosse morta repentinamente per un *colpo di sangue*. Non si riferisce quanto abbia giudicato il medico necroscopo, ma verosimilmente avrà fatto un giudizio analogo.

Alcun tempo dopo il seppellimento della signora Hivet, la voce pubblica accusò il marito di uxoricidio; l'autorità giudiziaria si decise ad ordinare l'esumazione del cadavere e l'autopsia, che

(1) L. Christ. Frid. Garmanni: *De Miraculis mortuorum*, Dresdae et Lipsiae, 1709. L. III, T. II, pag. 1024.

(2) Rosini: *Antiquit. Roman.* Lib. V, pag. 442.

venne quindi eseguita precisamente tre mesi dopo l'inumazione. Mediante l'autopsia si potè ben osservare che nel lobo posteriore dell'emisfero cerebrale destro, v'erano le alterazioni proprie d'un antico stravasamento di sangue e corrispondenti all'emiplegia sinistra sofferta da 9 anni; che inoltre nello stesso lobo era avvenuto un secondo stravasamento più grave, il quale era stato unica causa della morte, non essendosi riscontrata nessun'altra lesione nel cadavere.

Questo caso, per verità, è molto istruttivo; coll'esumazione infatti vediamo che si è potuto metter fuori d'ogni dubbio che la signora Hivet, già colpita da stravasamento sanguigno nell'emisfero destro del cervello, era morta naturalmente e per la ripetizione dello stravasamento medesimo, come grossolanamente aveva giudicato il marito, il quale perciò veniva assolto dalla grave accusa.

In questo caso in cui le voci maligne incominciarono a diffondersi solo qualche tempo dopo il seppellimento, che sarebbe avvenuto se in luogo della semplice inumazione si fosse eseguita la cremazione? Eppure non v'è da dubitare che il medico, come aveva permessa la prima, così avrebbe potuto concedere e giustamente anche la seconda, dichiarando al giorno della morte che non v'era alcun sospetto di reato. E casi analoghi non possono accadere anche oggi?

È davvero singolare che oggidì in medicina legale avvenga questo fatto contraddittorio, che cioè, nel mentre in omaggio alla giustizia si fanno tanti studj frenopatrici e si usano tanti rigori per escludere assolutamente che venga condannato per reo un individuo affetto anche in debole grado da alienazione mentale e quindi non perfettamente responsabile delle sue azioni, si abbia poi a lasciare una via tanto facile alla perpetrazione di gravissimi delitti e non s'abbia ad impiegare eguale rigore per impedire che il reo possa impunemente godere la libera luce del sole.

I timori ed i dubbj che io ho fin qui accennati naturalmente sorsero dalla considerazione dei pericoli ai quali espone la cremazione dei cadaveri, tanto più al giorno d'oggi che essa si pratica assai di frequente. Ma lungi da me il pensiero di oppormi a questo mezzo di metamorfosi del cadavere umano; anzi mi

dichiaro ben lieto che la cremazione vada sempre più acquistando i favori del pubblico perchè mi sembra che l'educazione sociale così progredisca e che la gente s'abituï a ragionare colle idee dei naturalisti. Per ovviare però ai pericoli ed agli inconvenienti accennati ecco quanto io propongo: desidererei cioè che si avesse a stabilire per legge, che ogni cadavere indistintamente, prima della cremazione venisse sezionato da due medici periti; che in apposito protocollo si avesse a registrare il reperto necroscopico ed un dettagliato giudizio epicritico; che solo dopo tale giudizio i medici periti concedessero il permesso di cremazione; che in calce al reperto necroscopico venissero accennati i più salienti caratteri clinici della malattia, quali ora trovansi dettagliatamente indicati nell'attestato di morte, e finalmente che la serie dei reperti necroscopici fosse conservata nell'Archivio della Società di Cremazione a garanzia del proprio operato e di quello dei medici curanti, e sempre a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Io mi sono convinto che solo in questo modo si potrà veramente evitare la cremazione di cadaveri di individui sui quali fosse stato commesso qualche reato.



